Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 ottobre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 13 OTTOBRE 1965:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **1124**.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. **1121**.
Approvazione del nuovo statuto del Collegio universitario di Torino.

N. 1121. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato lo statuto del Collegio universitario di Torino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1950, n. 345, e viene approvato il nuovo statuto del Collegio stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. **1122**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « IV Novembre » di Arezzo.

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « IV Novembre » di Arezzo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. **1123**.
Riconoscimento della personalità giuridica al Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale (C.I.F.A.P.), con sede in Roma.

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica al Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale (C.I.F.A.P.), con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 55. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965.
Scioglimento del Consiglio comunale di Ardore.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I venti seggi consiliari — che la legge assegna al Consiglio comunale di Ardore — furono ripartiti, dopo le elezioni del novembre 1964, in modo che nessun raggruppamento potè disporre di una decisiva prevalenza numerica.

Sul principio, un'intesa precaria fra un gruppo consiliare, composto di nove elementi, e due esponenti di altrettante correnti consentì l'elezione del sindaco e della Giunta.

Ma, subito dopo la loro elezione, avvenuta il 16 gennaio 1965, sei dei sette eletti, fra cui il sindaco, rassegnavano le dimissioni.

Il Consiglio comunale ne prendeva atto il 10 febbraio 1965.

Due adunanze successivamente tenute dal Consiglio il 27 marzo ed il 28 maggio andavano deserte e, pertanto, le vacanze determinatesi non venivano eliminate.

Frattanto ristagnava ogni attività amministrativa, con l'accantonamento di importanti affari, quali l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 e la nomina della Commissione elettorale comunale.

Allora, il prefetto, allo scopo di porre quella rappresentanza consiliare inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, convocava, d'ufficio, il Consiglio comunale per il giorno 10 giugno, in prima convocazione, e per il 16 s.m. in seconda convocazione.

L'indizione delle riunioni era accompagnata da una lettera con cui i consiglieri venivano avvertiti — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che l'infruttuosità delle due adunanze indette avrebbe determinato la formulazione della proposta per lo scioglimento del Consiglio.

Ciò malgrado, le seduta del 10 giugno andava deserta.

Nell'adunanza di seconda convocazione, del 16 giugno — presenti dieci dei venti consiglieri — veniva auspicata l'indizione di un'altra convocazione consiliare, da parte del prefetto, al fine di consentire l'intervento — presumibilmente determinante — di un consigliere che trovavasi all'estero.

In accoglimento di tale istanza, il Consiglio veniva nuovamente convocato, d'ufficio, dal prefetto il quale rinnovava la diffida già in precedenza formulata, a sensi dell'art. 323 sopra citato.

Ma, nemmeno tale estremo tentativo sortiva il risultato al quale tendeva.

Infatti, entrambe le adunanze, tenutesi il 10 ed il 16 luglio, andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante gli espressi richiamati — nel violare tassativi obblighi di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendone la sospensione.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Ardore di fronte a precisi ed essenziali adempimenti prescritti dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 agosto 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ardore ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Salvatore Pani, consigliere di 1ª classe.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Ardore non ha provveduto a sostituire il sindaco e cinque assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 agosto 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ardore è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di 1ª classe, dott. Salvatore Pani, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

TAVIANI

(7396)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1965.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di vela.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata tra l'altro autorizzata la emissione di una serie di francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di vela;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di 3 valori, nei tagli da L. 30, L. 70 e L. 500.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30 x 40; formato stampa: mm. 27 x 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: L. 30, rosso e nero; L. 70, azzurro e nero; L. 500, celeste e nero. Tiratura: 10 milioni di esemplari da L. 30, 6 milioni da L. 70, e 2 milioni e mezzo da L. 500.

La vignetta del valore da L. 30, che poggia sul lato lungo del formato, riproduce la rosa dei venti e due barche da regata della classe Flying Dutchman. Le leggende si susseguono lungo i quattro lati del francobollo. A sinistra: « POSTE ITALIANE », in alto « CAMPIONATO VELICO MONDIALE », a destra « 1965 - ALASSIO », nel lato di base il valore e l'indicazione della classe.

Nel valore da L. 70, la vignetta, che poggia sul lato corto del formato, riproduce la rosa dei venti e due barche da regata della classe m. 5.5-S.I. Le leggende si susseguono lungo i quattro lati del francobollo; a sinistra: « CAMPIONATO VELICO MONDIALE », in alto « 1965 - NAPOLI », a destra l'indicazione della classe, nel lato di base « POSTE ITALIANE » e il valore.

Nel valore da L. 500, la vignetta, che poggia sul lato lungo del formato, riproduce la rosa dei venti e due barche da regata della classe Lightning. Le leggende si susseguono lungo i quattro lati del francobollo; a sinistra: « POSTE ITALIANE », in alto « CAMPIONATO VELICO MONDIALE », a destra « 1965 - NAPOLI », nel lato di base il valore e l'indicazione della classe.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1965
Registro n. 64 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 124. — ANSALONE

(7236)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1965.

Orari, programmi di insegnamento e prove di esame delle scuole medie italiane all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto l'art. 5 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740;

Visto il decreto interministeriale 12 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 16 giugno 1964, con il quale sono stati stabiliti gli orari, i programmi d'insegnamento e prove di esame delle scuole italiane all'estero;

Considerato che nei Paesi in cui la lingua locale è una di quelle previste dai programmi della scuola media del territorio metropolitano (inglese, francese, tedesco, spagnolo) l'insegnamento di una seconda lingua straniera non trova pratica giustificazione e comporta un orario d'insegnamento e lo svolgimento di un programma che supera, senza alcuna necessità pratica, quelli stabiliti per il territorio metropolitano;

Ritenuto, pertanto, che l'insegnamento di una seconda lingua straniera debba essere limitato ai soli Paesi in cui la lingua locale non coincide con quelle sopra menzionate in quanto la conoscenza della lingua medesima è obbligatoriamente richiesta dalle leggi locali e deve essere altresì mantenuta per le particolari esigenze derivanti dalle relazioni con il nostro Paese;

Decreta:

Art. 1.

Gli orari, i programmi di insegnamento e le prove di esame delle scuole medie italiane funzionanti nei Paesi in cui la lingua locale è l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo sono quelli stabiliti per il territorio metropolitano con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 24 aprile 1963.

Art. 2.

Per le scuole medie italiane funzionanti in Paesi del territorio africano, nel bacino del Mediterraneo e in alcuni Paesi dell'America latina ove la lingua locale non coincide con una di quella indicate nel precedente articolo, gli orari, i programmi di insegnamento e le prove di esame restano quelli stabiliti dal decreto interministeriale 12 maggio 1964, citato nelle premesse.

Roma, addì 6 agosto 1965

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(7264)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 settembre 1965

(7204) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

Costituzione della Commissione per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1963-1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1965, registrato dalla Corte dei conti il 16 giugno 1965, registro n. 9, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 dell'8 luglio 1965, contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1963-64;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 5 del suddetto decreto;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 24 marzo 1965, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gualtieri dott. Nicola, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Membri:

Morace dott. Domenico, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Scordo avv. Domenico e Gobbi cav. uff. Costantino, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1965

(7345) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel contesto del comunicato concernente: Conferimento di diploma di benemerenza, pubblicato a pagina 4047 della *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 21 agosto 1965, ove è scritto: «... all'avv. Luigi Morandi ...», leggasi: «... al comm. Luigi Morandi ...».

(7489)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 agosto 1964 viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Mirabelli Afonso avverso l'ordinanza emessa dall'Intendenza di finanza di Napoli il 23 settembre 1961 per infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

(7356)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7548)

Vacanza della cattedra di « Economia e politica agraria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova, è vacante la cattedra di « Economia e politica agraria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7549)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Remigio Fattori, nato a Rimini (Forlì) l'8 novembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna il 18 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(7348)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Domenico Colavita, nato a San Severo (Foggia) il 3 ottobre 1933 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Napoli il 19 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(7349)

Il dott. Paolo De Paolis, nato a Galatina (Lecce) l'11 gennaio 1930 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 19 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(7350)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 195-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gallio Clementina, con sede in Vicenza, via Borgo Berga n. 51, ha denunciato lo smarrimento dei punzoni recanti il marchio di identificazione « 195-VI », a suo tempo assegnato alla Ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7503)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 1965, registro n. 13, foglio n. 51, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Schiavi Giovanni avverso il provvedimento n. 61266 in data 17 agosto 1962 dal prefetto di Torino, con il quale è stata respinta l'istanza del nominato sig. Schiavi tendente ad ottenere l'autorizzazione ad installare in Moncalieri, piazza Failla, un complesso di distributori automatici di carburanti.

(7290)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

17ª Estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della Ricostruzione - Redimibili 3,50 % e 5 %

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1965, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo la diciassettesima estrazione delle otto serie (quattro per il redimibile 3,50 % e quattro per il redimibile 5 %) di titoli dei prestiti della Ricostruzione - Redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1966.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 12 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,85	624,86	624,855	624,85	624,81	624,86	624,81	624,81	624,87
$ Can.	580,98	581,05	580,90	581,05	580,50	580,90	580,95	580,90	580,90	581 —
Fr. Sv.	144,75	144,68	144,70	144,70	144,67	144,73	144,705	144,75	144,73	144,70
Kr. D.	90,64	90,64	90,68	90,645	90,60	90,74	90,64	90,65	90,64	90,65
Kr. N.	87,48	87,45	87,45	87,475	87,55	87,48	87,48	87,47	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,77	120,80	120,88	120,825	120,75	120,77	120,82	120,77	120,77	120,80
Fol.	173,55	173,46	173,50	173,49	173,50	173,55	173,475	173,60	173,55	173,48
Fr. B.	12,58	12,58	12,5835	12,58	12,57	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,46	127,45	127,47	127,45	127,45	127,47	127,46	127,45	127,47	127,47
Lst.	1751,33	1751 —	1751,50	1751,45	1751,15	1751,45	1751,35	1751,45	1751,45	1751,35
Dm. occ.	155,88	155,90	155,92	155,915	155,90	155,87	155,905	155,85	155,87	155,90
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,1950	24,20	24,15	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,82	21,82	21,80	21,83	21,75	21,83	21,826	21,83	21,83	21,83

Media dei titoli del 12 ottobre 1965

Rendita 5 % 1935	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,725
uoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1965

1 Dollaro USA	624,837
1 Dollaro canadese	581 —
1 Franco svizzero	144,702
1 Corona danese	90,642
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,822
1 Fiorino olandese	173,482
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,455
1 Lira sterlina	1751,40
1 Marco germanico	155,91
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,828

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di variante al programma di fabbricazione comprendente il piano di zona del comune di Soverato

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1965, n. 743, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, comprendente il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Soverato (Catanzaro).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7540)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1965, al registro n. 27, foglio n. 39, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Pasquale Di Pietro, il quale, ritenendo equivalente a rifiuto il silenzio dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli sulla propria istanza 7 marzo 1963 di assegnazione di un alloggio per senza tetto, sito in Napoli al rione Domiziano, ha chiesto la dichiarazione di nullità di tutti i contratti di locazione eventualmente stipulati dall'Istituto dopo la citata data del 7 marzo 1963.

(7362)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signorina Rotondi Alessandra, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio d.d. 16 novembre 1932, n. 17243/I e precisamente da « Rotondi » a « Rutar »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome della signorina Rotondi Alessandra, nata a Circhina il 13 ottobre 1917 e residente a Trieste, via di Servola n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma originaria di « Rutar ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Trieste sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 4 ottobre 1965

Il prefetto: PRINCIVALLE

(7509)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta;

Visto il decreto ministeriale in data 9 settembre 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta nell'ordine appresso indicato:

1. Eydoux dott. Ermanno	punti 86,83	su 132
2. Gradili dott. Rino	» 78,75	»
3. Coppa dott. Gerardo	» 76,92	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	» 75,95	»
5. Fuscà dott. Cesare	» 75,78	»
6. Bianchetti dott. Vittorio	» 75,11	»
7. Ferruzza dott. Antonino	» 75,07	»
8. Quarantini dott. Guglielmo	» 74,43	»
9. Campese dott. Dario (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	» 74,27	»
10. Milazzo dott. Andrea	» 74,27	»
11. Lebuis dott. Assuero	» 73,79	»
12. Caruso dott. Antonio	» 73,08	»
13. Curulli dott. Agostino	» 72,77	»
14. Fedele dott. Antonino	» 72,50	»
15. Coverlizza dott. Mario	» 71,22	»
16. Cormio dott. Salvatore	» 71,16	»
17. Springolo dott. Vittorio	» 69,86	»
18. Mendillo dott. Alfredo	» 69,70	»
19. Cusumano dott. Lorenzo	» 69,60	»
20. Finarelli dott. Arnaldo	» 69,42	»
21. Scolari dott. Giovanni	» 68,18	»
22. Salzano dott. Antonio (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	» 68 —	»
23. Petronio Bartolomeo	» 68 —	»
24. Bussotti dott. Bosone	» 67,50	»
25. Bartelloni dott. Manlio	» 67,36	»
26. Spani dott. Tommaso	» 67,06	»
27. Raineri dott. Giuseppe	» 67,03	»
28. Cavalieri dott. Leovigildo	» 66,57	»
29. Tobia Pietro	» 66,50	»
30. Vaccarella dott. Giuseppe	» 66,08	»
31. Caizzi Gaetano	» 65,33	»
32. Geraci dott. Vincenzo	» 64,92	»
33. Preteroti Bruno	» 64,66	»
34. Trapani Leopoldo	» 64,56	»
35. Vivaldi dott. Sebastiano	» 63,10	»
36. Piazza dott. Vito	» 62,79	»
37. Flacco dott. Fioravante	» 61,24	»
38. Bruschi dott. Vinicio	» 60,14	»
39. Pastore dott. Ettore	» 59,31	»
40. Perruggino Giovanni	» 56,66	»
41. Putzu dott. Antonino	» 55,32	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(7299)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1379 del 20 gennaio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1963 (Misterbianco, Maletto, Consorzio S. Giovanni La Punta-Viagrande);

Visto il decreto n. 1856 del 7 aprile 1965, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 13 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Maida Alessandro	punti 165,20	su 240
2. Distefano Rosario	» 136,57	»
3. Baglio Antonino	» 135,55	»
4. Parrinello Vincenzo	» 127,332	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale ed a quello della Prefettura e degli Enti interessati.

Catania, addì 30 settembre 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1379 del 20 gennaio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1963 e riguardanti i comuni di Misterbianco e Maletto ed il Consorzio San Giovanni La Punta-Viagrande;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e n. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario del Comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Maida Alessandro, nato a Sommatino il 20 novembre 1938: comune di Misterbianco;

2) Distefano Rosario, nato a Catania il 30 gennaio 1928: Consorzio di vigilanza igienica San Giovanni la Punta-Viagrande;

3) Baglio Antonino, nato a Paternò il 4 ottobre 1923: comune di Maletto.

I predetti sono, pertanto, nominati ufficiali sanitari dei sopracitati Comuni per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovranno assumere servizio nelle rispettive sedi il 16 ottobre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale ed a quello della Prefettura e degli Enti interessati.

Catania, addì 30 settembre 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

(7359)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1965, n. 12.

Contributi in capitale a favore dei Comuni e degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 13 *del* 27 *luglio* 1965).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed agli Istituti autonomi case popolari della Regione contributi in capitale nel limite dell'importo complessivo di lire 800 milioni e fino alla misura massima del 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di alloggi a carattere popolare, destinati a persone dimoranti in edifici dichiarati inabitabili per pericolosità statica, in edifici destinati alla demolizione per esecuzione di piani regolatori o per opere di pubblica utilità, ovvero da sgombrare per esigenze di interesse pubblico.

Gli alloggi da costruire dovranno avere i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e saranno dati in locazione secondo le norme di cui all'art. 21 dello stesso testo unico o con patto di futura vendita.

Art. 2.

I Comuni e gli Istituti autonomi case popolari, che intendono concorrere alla concessione di contributi, devono presentare domanda all'Assessorato dei lavori pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate con:

a) relazione illustrativa della costruzione, con indicazione dell'ammontare presunto della spesa;

b) relazione atta a dimostrare la necessità delle opere progettate in relazione alle finalità della presente legge;

c) la dimostrazione della libera disponibilità delle aree necessarie;

d) la dimostrazione che il richiedente è in grado di assumere l'onere della spesa eccedente il contributo richiesto.

Art. 3.

La spesa per la quale è ammesso il contributo comprende, oltre al costo della costruzione, una quota non superiore al 7 % del costo stesso per spese generali e di collaudo.

Art. 4.

La Giunta regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, il quale fissa e notifica al richiedente il termine entro il quale dev'essere presentato il progetto esecutivo debitamente approvato a' sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Il contributo è concesso su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore, in base al progetto presentato a' sensi del precedente art. 4. Con lo stesso provvedimento vengono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 6.

Per la progettazione, per la aggiudicazione e per la esecuzione dei lavori i Comuni possono avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Art. 7.

L'erogazione del contributo concesso avverrà a favore dell'ente beneficiario in tre rate, di cui la prima pari al 50 % verrà corrisposta ad avvenuta copertura del tetto degli erigendi edifici, la seconda pari al 40 % ad avvenuta ultimazione delle opere, la terza pari al 10 % ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo.

Art. 8.

L'erogazione del contributo può essere sospesa o revocata qualora siano accertate irregolarità nella contabilizzazione dei lavori o quando l'esecuzione degli stessi non sia conforme ai progetti approvati.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 23711541 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 luglio 1965

BERZANTI

(5370)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.